

## Scheda di notifica delle modifiche richieste

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: TOSCANA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione TOSCANA approvato con comunicazione C (2007) 4664 del 16/10/2007
2. Base giuridica delle modifiche Articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del Reg. CE 1974/2006

### MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

- **Modifiche alla parte generale paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza»**

### 3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche*

Le modifiche proposte sono finalizzate esclusivamente a correggere delle imprecisioni dovute a meri errori materiali e incongruenze nel testo.

### 4. *Descrizione delle modifiche proposte*

Si chiede di modificare la tabella di cui al paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza», «Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», obiettivo prioritario «riduzione dei gas serra», OS 9. «Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili», secondo quanto segue:

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono il risparmio energetico e alle tecniche di produzione di energia rinnovabile
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
121. Ammodernamento delle aziende agricole (art. 26)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste (art. 27)	Permette di acquisire attrezzature per la produzione di biomasse forestali da utilizzare per la produzione di energia
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 28)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (art. 30)	Consente di potenziare la produzione di energia e di razionalizzarne l'impiego
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)	Per sostenere l'impianto di colture arboree per la produzione di biomassa a fini energetici

223. Imboschimento di superfici non agricole	Idem c.s.
311. Diversificazione verso attività non agricole (art. 53)	Consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili
321. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (art. 56)	Sostiene la realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia termica da biomasse

Si chiede inoltre di integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.2.2 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali», prima parte, dopo l'ultimo punto elenco («- incentivando l'uso di legna ottenuta da foreste gestite in modo sostenibile in sostituzione dei combustibili fossili e la produzione di biomasse forestali da impianti dedicati») con quanto segue:

«Per quanto riguarda il disposto del comma 2 dell'art. 48 del Reg. CE n. 1698/05, si chiarisce che le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le aree classificate ad alto e medio rischio in base al Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana redatto ai sensi dell'articolo 74 della L.R. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Miglioramento dell'applicazione del programma, con una più chiara individuazione degli elementi/contesti oggetto di modifica

Le modifiche proposte, infatti, servono:

- ad eliminare un'incongruenza presente sulle finalità della misura 122 nell'ambito dell'obiettivo OS 9. «Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili»;
- a definire in modo univoco il riferimento utilizzato nella misura 226 per la classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio e quindi le zone in cui sono ammissibili gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla parte generale paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza»**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche proposte sono finalizzate ad inserire fra le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo prioritario «Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale», obiettivo specifico (OS) 6. «Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate» anche la misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali», di cui viene richiesta l'attivazione nelle presente documento.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare la tabella di cui al paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza», «Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», dell'Obiettivo prioritario «Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale», obiettivo specifico (OS) 6. «Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate», secondo quanto segue:

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono la conservazione della biodiversità e la difesa degli ambienti naturali
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità
211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane (art. 37)	Per sostenere l'attività agrozootecnica nelle zone marginali, come garanzia di mantenimento di un ambiente diversificato
212. Indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (art. 37)	
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Per diminuire l'impatto delle pratiche agricole e per promuovere un'attività agricola sostenibile, (con particolare riferimento ai metodi biologici di produzione). Con la misura si sostiene anche la conservazione del patrimonio genetico di interesse agricolo e zootecnico
215. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 40)	La misura è finalizzata a sostenere il miglioramento delle condizioni di allevamento e di detenzione degli animali allevati
216. Investimenti non produttivi agricoli (art. 41)	Per interventi finalizzati a favorire la biodiversità nelle aree agricole
227. Investimenti non produttivi forestali (art. 49)	Idem c.s. per le foreste
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)7	Sostiene la costituzione di aree boschive e la rinaturalizzazione
223. Imboschimento di superfici non agricole	Idem c.s.
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (art. 48)	La misura può servire a proteggere i boschi e ricostituire le foreste danneggiate
323. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (art. 57)	Sostiene la redazione di piani di gestione per le zone Natura 2000 e la progettazione di corridoi ecologici per raccordare tali zone

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

L'inserimento della misura 215 tra quelle che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo specifico 6 produce dei cambiamenti anche nelle parti di riepilogo e di raccordo del PSR vigente. Tali modifiche saranno successivamente riportate nel testo del PSR.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla parte generale – 5.2 Disposizioni comuni a tutte o più misure**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica proposta al sottoparagrafo «Anticipi» di cui al paragrafo 5.2.8 «Altri requisiti generali» è dettata dalla constatazione che i GAL, in quanto società appositamente costituite per operare per conto della Regione Toscana nella programmazione e gestione dei fondi comunitari loro assegnati nell'ambito dell'Asse 4 Leader del PSR, non dispongono di risorse proprie per la copertura delle spese derivanti dalle attività demandate dalla misura 4.3.1 "Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione", in quanto tali attività comportano esclusivamente oneri a loro carico.

Si ritiene quindi, che la percentuale di anticipo da concedere ai GAL, possa essere elevata fino a completa copertura della quota annuale di contributo prevista nel piano finanziario di ciascun GAL approvato con DGRT n. 216 del 25/3/2008; è da tenere presente che tale anticipo non è comunque rendicontabile dall'organismo pagatore ai fini del PSR 2007-2013 finché non viene accertato un importo di spesa effettivamente sostenuta corrispondente ad un contributo di pari entità dell'anticipo.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.2 «Disposizioni comuni a tutte le misure», sottoparagrafo 5.2.8 «Altri requisiti generali», secondo capoverso del punto «Anticipi», secondo quanto segue:

«Per l'Asse 4 Leader, con riferimento l'attuazione della Misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", della Misura 431" Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione" e per i progetti realizzati a regia diretta, ai GAL possono essere erogati anticipi pari al 100% dell'importo ammesso a contributo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare. Tali importi sono rendicontabili solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte dell'organismo pagatore e solo se giustificati da fatture o altri documenti contabili equivalenti che provino l'avvenuta realizzazione e pagamento della spesa da parte del GAL.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

La concessione dell'anticipazione totale dell'annualità della misura 431 «Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione», come riportata nel piano finanziario di ciascun GAL, in analogia con quanto già previsto nell'attuazione della I.C. Leader Plus, permette alle società GAL di ridurre il margine di esposizione finanziaria; si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 71.3.b) del Reg. CE n. 1698/2005, gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo del FEASR, il che comporterebbe un ulteriore aggravio finanziario per le società GAL.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

## Modifiche alla misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

### 3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche*

Le modifiche sono dovute alla necessità di specificare le condizioni di accesso alla misura nel caso di insediamento del giovane imprenditore agricolo in una nuova impresa condotta in forma societaria nonché ad un maggior allineamento della scheda di misura al Reg. CE n. 1974/06 di attuazione del Reg. CE n. 1698/05.

### 4. *Descrizione delle modifiche proposte*

Si chiede di modificare ed integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.1.2 «Insediamento di giovani agricoltori», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna», secondo quanto segue:

«La misura consiste nella concessione di un sostegno in forma di una tantum ai giovani, di età inferiore a 40 anni, che si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendosi la piena responsabilità o corresponsabilità giuridica, civile e fiscale dell'azienda agricola. e svolgano prevalentemente attività di produzione di prodotti agricoli.

Il primo insediamento può avvenire in qualità di:

#### a) **Titolare dell'impresa agricola individuale**

Nel caso in cui il giovane si insedi come titolare di impresa agricola individuale si considera primo insediamento l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA). L'eventuale precedente possesso di partita IVA e/o iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di attività diverse da quella sopra contemplata, non costituiscono pregiudizio per l'ammissibilità della domanda. Ai fini della determinazione della data di insediamento fa fede la data meno recente fra quella di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese e quella di attribuzione della partita IVA. Il primo insediamento deve avvenire dopo la presentazione della domanda di premio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

#### b) **Amministratore/legale rappresentante di società di persone di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola**

Nel caso di insediamento in una società di persone di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore/legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno pari a cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto costitutivo della società che lo nomina amministratore. L'insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ma non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. Per società di nuova costituzione si intende l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come società agricola e l'iscrizione al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA).

Il giovane deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le adeguate competenze e conoscenze professionali del giovane sono comprovate in alternativa da una delle seguenti condizioni:

- Capacità riconosciuta d'ufficio ai sensi della l.r. 27 luglio 2007 n. 45 e al relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R)<sup>1</sup>:

---

- <sup>1</sup> L. regionale 27 luglio 2007 n. 45 che contiene le norme per la definizione dell'imprenditore agricolo, il riconoscimento della qualifica di IAP e l'iscrizione al relativo albo

- Regolamento di attuazione della suddetta norma n. 6/2008 che in particolare disciplina le modalità di acquisizione della capacità professionale necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

- a) per coloro che possiedono un titolo di studio, quale laurea specialistica, laurea, diploma universitario o diploma di scuola media superiore, attinente il settore agrario, zootecnico o forestale;
- b) per coloro che abbiano esercitato attività agricola per un biennio, per un minimo di 104 giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, come coadiuvanti familiari, lavoratori agricoli subordinati con inquadramento non inferiore ad operaio qualificato;
- c) per coloro che, unitamente all'esercizio dell'attività agricola, ai sensi del punto b), per almeno un anno, documentino la frequenza con esito positivo di corsi di formazione della durata minima di 50 ore, sostenute non oltre i tre anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto ed attinenti per materia alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
  - Capacità accertata tramite esame ai sensi della l.r. 27 luglio 2007 n. 45 e al relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R).

Se il giovane al momento della presentazione della domanda non possiede le adeguate conoscenze e competenze professionali, può essergli accordata una proroga di 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale.»

Si chiede inoltre di modificare il testo vigente del paragrafo di cui sopra, sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», primo e secondo punto elenco e di eliminare il penultimo punto elenco, in base a quanto segue:

«La concessione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

- I giovani agricoltori devono essere insediati da meno di 18 mesi dalla data di concessione del sostegno o devono insediarsi non oltre 12 mesi da tale data.
- Per ogni impresa è consentita l'erogazione di un solo premio

[omissis...]

[omissis...]»

Si chiede infine di sostituire il testo vigente di cui al sottoparagrafo 7 «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Giovani, di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Miglioramento della conformità del PSR alla normativa comunitaria e garanzia di interpretazione univoca della scheda di misura 112.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

**6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

**7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna implicazione finanziaria.

## **Modifiche alla misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche sono dovute alla necessità di meglio specificare, adeguandole alla normativa nazionale in materia di previdenza, le modalità di corresponsione del sostegno nel caso in cui all'imprenditore agricolo cedente sia già corrisposta una pensione, dato che nel testo attualmente in vigore ci si limita a prendere in considerazione solo la pensione di anzianità.

### ***4. Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare ed integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.1.3 «Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli», sottoparagrafo 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», ultimo capoverso, secondo quanto segue:

«Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale, con esclusione delle pensioni di invalidità,, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura».

### ***5. Effetti attesi dalle modifiche***

#### ***5.1. Effetti sull'attuazione del programma***

Miglioramento della conformità del PSR alla normativa nazionale in materia di previdenza e garanzia di interpretazione univoca della scheda di misura 113.

#### ***5.2. Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

### ***6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

### ***7. Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna implicazione finanziaria.

- **Modifiche alla misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche proposte sono finalizzate esclusivamente a correggere delle imprecisioni dovute a meri errori materiali e incongruenze nel testo.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.2, sottoparagrafo 3 «obiettivi della misura», ultimo punto elenco, secondo quanto segue:

« • “promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili”. »

Si chiede inoltre di modificare il punto 9 «indicatori» dello stesso paragrafo così come di seguito:

« Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno all'investimento: 1400</li> <li>• Volume totale di investimenti: 36.666.667 euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero piani di gestione/dei tagli approvati:</li> <li>- Numero di ettari di superficie forestale/aree a vocazione tartufigena migliorate: -Numero e superficie delle strutture forestali realizzate:</li> <li>- Numero di macchine e attrezzature forestali acquistate:</li> </ul>
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 140</li> <li>• Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 1,1%</li> </ul>	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): 0,11%</li> <li>• Produttività del lavoro: +0,011%</li> </ul>	

### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Le modifiche richieste servono esclusivamente ad eliminare elementi di incongruenza presenti nella scheda di misura

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Migliore corrispondenza degli indicatori rispetto agli obiettivi della scheda di misura

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione.

- **Modifiche alla misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentari.**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Sono stati inseriti alcuni prodotti nell'elenco dei prodotti ammessi a sostegno per il sistema 'Agriqualità', in quanto sono stati definiti i disciplinari ed il sistema di controllo per la loro certificazione nell'ambito del disciplinare del marchio.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.3.2. «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», punto 4.1 «Elenco dei sistemi di qualità eligibili», lettera a «Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento» (alinea 1<sup>^</sup> e alinea 5<sup>^</sup>) secondo quanto segue:

all'inizio del paragrafo:

<<I prodotti ammissibili sono quelli destinati direttamente al consumo umano.>>

alinea 5<sup>^</sup>

« - Per il sistema di qualità previsto dalla *L.R. 25/1999* i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari, ossia:

- o cereali;
- o prodotti da colture industriali eccetto quelle no food;
- o ortaggi;
- o frutta;
- o uva e vino;
- o olive e olio;
- o Prodotti da colture officinali;
- o castagne;
- o Carne, uova, latte, miele,

»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

Ampliamento dei soggetti beneficiari e dei prodotti sostenibili con la misura stessa.

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Il PSR della Toscana individua per l'Asse 1 sette obiettivi specifici: uno di questi obiettivi è l'OS 3 "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale"; promuovere quindi un'agricoltura toscana di qualità e ampliare i prodotti ammissibili a finanziamento permette un migliore raggiungimento di questo obiettivo.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione, forse una maggiore capacità di spesa della misura.

- **Modifiche alla misura 211 – Indennità a favore delle zone montane**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica riguarda le modalità di calcolo per il raggiungimento delle soglie di accesso. Per beneficiare del sostegno previsto, le aziende devono poter dimostrare di possedere almeno il 50% della SAU in zona montana e almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadenti all'interno della perimetrazione delle zone montane. Ciò è risultato penalizzante per alcune aziende che possiedono uno svantaggio complessivo (del tipo compreso nella 211 sommato a quello compreso nella 212) superiore al limite del 50% di SAU e superiore a 5 ettari, ma non raggiungibile attraverso il solo svantaggio considerato dalla misura 211. Si ritiene necessario pertanto di poter ammettere a contributo anche aziende che raggiungano le soglie fissate con entrambi i tipi di svantaggio (montano e non montano), sebbene il pagamento venga accordato soltanto sulle particelle caratterizzate dallo svantaggio corrispondente alla misura scelta dall'azienda. L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio può quindi scegliere di presentare domanda su una delle misure in questione (211 o 212) o su entrambe (i pagamenti non si sovrappongono).

La seconda modifica riguarda l'inserimento della possibilità di scambiare le particelle oggetto di impegno/premio, richiedendo la deroga prevista dall'articolo 10, comma 6 del Reg. CE 1975/2006. Nel caso di corresponsione di un'indennità compensativa per aziende poste in determinate zone che conferiscono un certo livello di svantaggio all'attività agricola, si ritiene che l'obbligo di fissità delle superfici non sia utile al raggiungimento dello scopo. Se lo svantaggio è infatti determinato dal possedere un certo numero di ettari all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali o delle zone montane risulta ininfluente che le particelle siano le stesse o cambino, purché risultino sempre all'interno della zona montana o altrimenti svantaggiata.

Un'ulteriore modifica riguarda l'aggiunta di un chiarimento nel caso in cui a presentare domanda siano aziende prive di allevamento, ma associate in cooperativa con stalla sociale. Tali cooperative gestiscono l'allevamento ma non possiedono o gestiscono i terreni destinati a foraggiare che vengono invece messi a disposizione dai singoli soci, i quali a loro volta non conducono l'allevamento. Nell'attuale impostazione della misura sia i singoli soci – per assenza di allevamento - che la cooperativa – per assenza di terreni – sono impossibilitati a presentare domanda. Si ritiene che tale impedimento risponda nella fattispecie più ad una limitazione formale piuttosto che sostanziale in quanto i soci di stalla sociale contribuiscono al pari degli altri allevatori a mantenere l'attività zootecnica nelle zone montane. La modifica prevede un meccanismo per cui possano essere riconosciute delle consistenze zootecniche ai soci di stalla sociale, con una attribuzione proporzionale secondo il numero di ettari messi a disposizione dai soci stessi, in modo che possano essere considerati soggetti ammissibili a presentare domanda.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.1. «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane», sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso» secondo quanto segue:

« I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zona montana. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, fermo restando che l'indennità ai sensi della presente misura viene concessa esclusivamente per le superfici ricadenti in zona montana.

Per coerenza con l'obiettivo di favorire e promuovere l'attività delle aziende dedite all'allevamento, l'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie coltivata a seminativo e/o pascolo, escludendo di conseguenza la superficie destinata ad altre coltivazioni.

L'UTE deve possedere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadente all'interno della perimetrazione delle zone montane e di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio e le condizioni di ammissibilità può presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 212; ai sensi della presente misura sono erogate indennità esclusivamente per le superfici ricadenti in zona montana.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque ricadente in zona montana.

In capo alla stessa UTE deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e/o pascoli dell'UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperative, consorzi o altre forme associative di allevamento, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione da tutti i soci.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La prima modifica è relativa al raggiungimento delle soglie previste in termini di percentuale di SAU e superficie minima all'interno della perimetrazione della zona montana. Con la con la modifica proposta un certo numero di aziende con UTE a cavallo di zone montane e di zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, avranno maggiori possibilità di accedere alla misura. Il primo effetto atteso sarà quello di raggiungere un maggior numero di beneficiari ma la finalità è anche quella di ristabilire un principio di equità per cui non vengano più escluse aziende con un livello di svantaggio complessivo elevato - che può arrivare a coprire la quasi totalità della SAU - a vantaggio di aziende con un livello di svantaggio inferiore ma di un solo tipo.

La seconda modifica proposta sulla possibilità di scambiare le particelle nel corso della durata dell'impegno non avrà effetti immediati e misurabili sull'attivazione della misura. Tuttavia si ritiene che tale deroga elimini un elemento di rigidità tale da permettere una maggiore permanenza delle aziende all'interno della misura in modo che queste abbiano più possibilità di rispettare i vincoli per i cinque anni previsti, evitando un certo numero di rinunce nel corso della durata dell'impegno.

Anche nel caso della terza modifica relativa alle aziende senza allevamento ma facenti parte di forme associative che gestiscono l'allevamento, il primo effetto sarà un allargamento della base dei soggetti ammessi a presentare domanda. E' corretto che tali aziende vengano incluse sia perché possiedono tutti i titoli per essere considerati beneficiari sia perché si ritiene che vadano comunque tutelate e promosse le forme associative tra i produttori.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Non vi sono implicazioni in quanto la dotazione finanziaria della misura non viene modificata. Ci si attende comunque una maggiore possibilità di adesione alla misura, con conseguente maggiore capacità di spesa degli enti locali che vi hanno allocato risorse.

- **Modifiche alla misura 212 – Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica riguarda le modalità di calcolo per il raggiungimento delle soglie di accesso. Per beneficiare del sostegno previsto, le aziende devono poter dimostrare di possedere almeno il 50% della SAU in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane e almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadenti all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. Ciò è risultato penalizzante per alcune aziende che possiedono uno svantaggio complessivo (del tipo compreso nella 212 sommato a quello compreso nella 211) superiore al limite del 50% di SAU e superiore a 5 ettari, ma non raggiungibile attraverso il solo svantaggio considerato dalla misura 212. Si ritiene necessario pertanto di poter ammettere a contributo anche aziende che raggiungano le soglie fissate con entrambi i tipi di svantaggio (montano e non montano), sebbene il pagamento venga accordato soltanto sulle particelle caratterizzate dallo svantaggio corrispondente alla misura scelta dall'azienda. L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio può quindi scegliere di presentare domanda su una delle misure in questione (211 o 212) o su entrambe (i pagamenti non si sovrappongono).

La seconda modifica riguarda l'inserimento della possibilità di scambiare le particelle oggetto di impegno/premio, richiedendo la deroga prevista dall'articolo 10, comma 6 del Reg. CE 1975/2006. Nel caso di corresponsione di un'indennità compensativa per aziende poste in determinate zone che conferiscono un certo livello di svantaggio all'attività agricola, si ritiene che l'obbligo di fissità delle superfici non sia utile al raggiungimento dello scopo. Se lo svantaggio è infatti determinato dal possedere un certo numero di ettari all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali o delle zone montane risulta ininfluenza che le particelle siano le stesse o cambino, purché risultino sempre all'interno della zona montana o altrimenti svantaggiata.

Un'ulteriore modifica riguarda l'aggiunta di un chiarimento nel caso in cui a presentare domanda siano aziende prive di allevamento, ma associate in cooperativa con stalla sociale. Tali cooperative gestiscono l'allevamento ma non possiedono o gestiscono i terreni destinati a foraggiare che vengono invece messi a disposizione dai singoli soci, i quali a loro volta non conducono l'allevamento. Nell'attuale impostazione della misura sia i singoli soci – per assenza di allevamento - che la cooperativa – per assenza di terreni – sono impossibilitati a presentare domanda. Si ritiene che tale impedimento risponda nella fattispecie più ad una limitazione formale piuttosto che sostanziale in quanto i soci di stalla sociale contribuiscono al pari degli altri allevatori a mantenere l'attività zootecnica nelle zone svantaggiate. La modifica prevede un meccanismo per cui possano essere riconosciute delle consistenze zootecniche ai soci di stalla sociale, con una attribuzione proporzionale secondo il numero di ettari messi a disposizione dai soci stessi, in modo che possano essere considerati soggetti ammissibili a presentare domanda.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.2 «Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane», sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso» secondo quanto segue:

«I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con particelle ricadenti sia in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, che in zone montane, fermo restando che l'indennità ai sensi della presente misura viene concessa

esclusivamente per le superfici ricadenti in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Per coerenza con l'obiettivo di favorire e promuovere l'attività delle aziende dedite all'allevamento, l'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie coltivata a seminativo e/o pascolo, escludendo di conseguenza la superficie destinata ad altre coltivazioni.

L'UTE deve possedere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadente all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con particelle ricadenti sia in zone sia caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, che in zone montane.

L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio può presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 211; ai sensi della presente misura sono erogate indennità esclusivamente per le superfici ricadenti in zona montana.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque ricadente in zona svantaggiata.

In capo alla stessa UTE deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e/o pascoli dell'UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperative, consorzi o altre forme associative di allevamento, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione da tutti i soci.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La prima modifica è relativa al raggiungimento delle soglie previste in termini di percentuale di SAU e superficie minima all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. Con la con la modifica proposta un certo numero di aziende con UTE a cavallo di zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, e di zone montane avranno maggiori possibilità di accedere alla misura. Il primo effetto atteso sarà quello di raggiungere un maggior numero di beneficiari ma la finalità è anche quella di ristabilire un principio di equità per cui non vengano più escluse aziende con un livello di svantaggio complessivo elevato - che può arrivare a coprire la quasi totalità della SAU - a vantaggio di aziende con un livello di svantaggio inferiore ma di un solo tipo.

La seconda modifica proposta sulla possibilità di scambiare le particelle nel corso della durata dell'impegno non avrà effetti immediati e misurabili sull'attivazione della misura. Tuttavia si ritiene che tale deroga elimini un elemento di rigidità tale da permettere una maggiore permanenza delle aziende all'interno della misura in modo che queste abbiano più possibilità di rispettare i vincoli per i cinque anni previsti, evitando un certo numero di rinunce nel corso della durata dell'impegno.

Anche nel caso della terza modifica relativa alle aziende senza allevamento ma facenti parte di forme associative che gestiscono l'allevamento, il primo effetto sarà un allargamento della base dei soggetti ammessi a presentare domanda. E' corretto che tali aziende vengano incluse sia perché possiedono tutti i titoli per essere considerati beneficiari sia perché si ritiene che vadano comunque tutelate e promosse le forme associative tra i produttori.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

**6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

**7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna, la dotazione finanziaria della misura non viene modificata. Ci si attende comunque una maggiore possibilità di adesione alla misura, con conseguente maggiore capacità di spesa degli enti locali che vi hanno allocato risorse.

- **Modifiche alla misura 214 – Pagamenti agroambientali – Sottomisura 214**  
**a) Pagamenti agroambientali - a. 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Si propone l'inserimento del castagno da frutto e delle foraggere avvicendate e permanenti, comprensive dei pascoli collegate all'allevamento condotto conformemente al Reg. CEE 2092/91 e s.m.i..

La coltivazione del castagno da frutto è diffusa su tutto l'arco appenninico e in molte zone collinari interne della regione. La coltura è particolarmente presente nelle aziende agricole biologiche per le quali la castanicoltura rappresenta una fonte integrativa di reddito. Tali aziende garantiscono il presidio di territori particolarmente difficili e vulnerabili dal punto di vista ambientale e per la stabilità dei versanti. Pertanto l'introduzione del premio favorisce, con il mantenimento di questa importante attività economica, la permanenza degli operatori biologici.

Inoltre le modifiche proposte contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal Paragrafo 5.3.2.1.4 del Piano di Sviluppo Rurale e in particolare:

1. alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie coltivate con la riduzione dell'impatto sulla biodiversità stessa a livello di agroecosistema dovuta alla riduzione dei fitofarmaci e fertilizzanti;
2. alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e dell'impatto sulle acque delle pratiche agricole a seguito del minor uso dei fitofarmaci e fertilizzanti;

La presenza di foraggere avvicendate e permanenti, comprensive queste dei pascoli, legata all'allevamento effettuato ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, è diffusa su tutto l'arco appenninico e in molte zone collinari interne della regione.

L'allevamento con foraggere avvicendate e permanenti è particolarmente presente nelle aziende agricole biologiche che in tal modo garantiscono la gestione di territori particolarmente difficili e vulnerabili dal punto di vista ambientale e per la stabilità dei versanti. Pertanto l'introduzione del premio alle superfici foraggere con allevamento favorisce il mantenimento della biodiversità e il presidio di zone montane e svantaggiate. Infatti le modifiche proposte, oltre a perseguire quanto sopra elencato per la coltura del castagno da frutto in relazione agli obiettivi specifici del PSR 2007-2013, contribuiscono alla conservazione e miglioramento del paesaggio e alla riduzione dell'erosione del suolo tramite la diffusione di pratiche agricole che oltre a privilegiare proprio la conservazione del paesaggio rurale migliorano la struttura del suolo dovuta all'incremento della sostanza organica e degli elementi minerali dovuta alla metodologia dei metodi di produzione biologici.

Infine, si ritiene necessario integrare e completare l'elenco delle colture oggetto di premio agroambientale con le foraggere avvicendate e permanenti ed il castagno da frutto anche per garantire la continuazione degli impegni assunti nell'ambito della azione 6.1 della precedente programmazione 2000/2006, che hanno avuto una ricaduta importante prevalentemente nei territori dell'arco appenninico, oltre che per rendere omogenea l'applicazione delle politiche tra regioni confinanti.

E' stato inoltre, introdotto per chiarezza nella gestione dell'azione, il riferimento temporale (12 mesi) relativo alla consistenza minima dell'allevamento (5 UBA).

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.1 «Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica», sottoparagrafo 6.a.1 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», secondo quanto segue:

«L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie agricola coltivata annualmente dal beneficiario, corrispondente a tutta la superficie coltivata in possesso dello stesso e facente capo all'UTE per cui è stato assunto l'impegno.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuato le categorie di coltura 'ortive', per la quale il limite minimo è di mezzo ettaro.

Il premio per le colture foraggere avvicendate e permanenti (compresi i pascoli) collegate all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente per UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale a 5 UBA, presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda.»

Si chiede inoltre di integrare testo in vigore del sottoparagrafo 8.a.1 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione» secondo quanto segue:

«La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

altri usi dei terreni euro 450 per ettaro

Colture annuali: euro 600 per ettaro

Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA/ha	212*	212*
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da >1 a 2 UBA/ ha	300*	300*
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA/ha*	87*	87*
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da >1 a 2 UBA/ ha*	175*	175*
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

\*Il premio è decurtato dell'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario, nello stesso anno, ai sensi dell' art. 68 (ex 69) "Attuazione facoltativa per i tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità" (premio alla macellazione) del reg. CE 1782/2003.

La non sovrapposizione dei premi sopra richiamati è garantita dall'Organismo Pagatore, tramite controlli incrociati delle banche dati dei pagamenti, in possesso dell'organismo pagatore.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede che l'estensione del sostegno ai castagneti da frutto e alle foraggere collegate con allevamento condotto secondo i metodi biologici consentirà di aumentare l'efficacia del programma in relazione agli obiettivi specifici del PSR n. 6 'Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate' e n. 11. 'Conservazione e miglioramento del paesaggio'. Infatti l'estensione del sostegno va ad interessare colture di una certa rilevanza per il settore dell'agricoltura biologica e quindi comporta un incremento delle superfici condotte con il metodo biologico, favorendo il mantenimento della biodiversità e il presidio di territori vulnerabili dal punto di vista ambientale e morfologico.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

L'introduzione dei premi per le colture foraggere collegate all'allevamento biologico, per i pascoli collegati all'allevamento biologico e per il castagno da frutto biologico non fa variare gli indicatori scelti nell'ambito del PSR, poiché non varia la dotazione finanziaria prevista per la misura ed indicata in € 204.500.000 al paragrafo 7 «Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale» del PSR.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessun effetto, la dotazione finanziaria della misura rimane invariata.

- **Modifiche alla misura 214 – Pagamenti agroambientali – Sottomisura 214**  
**a) Pagamenti agroambientali - a. 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Il territorio toscano è caratterizzato da una forte variabilità orografica con circa il 12% della superficie interessata rispettivamente dalla pianura e dalla montagna ed il resto da colline con bassa, media ed elevata intensità dei rilievi. Tale superficie collinare è caratterizzata da utilizzi produttivi diversificati con zone soggette a maggiori pressioni di attività agricole rispetto ad altre o soggette a fenomeni di erosione o con alto valore paesaggistico ambientale, pertanto l'applicazione della sottomisura 214.a azione a.3 «Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» può rappresentare una tipologia di riqualificazione e tutela del territorio. E' quindi opportuno non limitare l'attuazione della sottomisura 214.a.3 alla sola pianura ma prevedere la possibilità di applicarla su tutto il territorio regionale contribuendo in modo più incisivo ed ampio al raggiungimento degli obiettivi specifici del PSR quali:

OS 6 Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate  
 OS 8 Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici  
 OS 10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici  
 OS 11 Conservazione e miglioramento del paesaggio  
 OS 12 Riduzione dell'erosione del suolo

Per quanto riguarda la tipologia dei beneficiari della sottomisura 214.a azione a.3 "Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici", intervento a., per uniformità al disposto del punto 5.3.2.1.6 "Sostegno agli investimenti non produttivi", paragrafo 7. "Beneficiari" è necessario prevedere quali soggetti beneficiari oltre agli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, anche altri soggetti gestori del territorio quali soggetti gestori delle aree protette (Province, Enti parco, Comuni) e soggetti competenti alla gestione della fauna selvatica. Tale allineamento è necessario per dare piena attuazione al disposto del reg. CE 1698/2005, art. 41 lettera b).

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali» paragrafo 7.a.3 «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati e altri gestori del territorio.»

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» sottoparagrafo «Descrizione dell'impegno», punto elenco 2), come di seguito specificato:

«2) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole a seguito della creazione o dell'incremento, in zone che non rientrano nella Rete Natura 2000 o in aree protette, di:»

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e

costituzione di corridoi ecologici», sottoparagrafo «Localizzazione» ultimo capoverso, come di seguito specificato:

«La tipologia di intervento di cui al punto 2) è ammessa su tutto il territorio regionale che non rientra nell'ambito di applicabilità della tipologia di intervento di cui al punto 1)., con priorità per le zone di pianura. L'esatta ubicazione delle aree ammissibili è indicata dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette.»

Si chiede infine di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» , sottoparagrafo «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, e altri gestori del territorio.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede che l'applicazione dell'intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» a tutto il territorio regionale e l'estensione del sostegno a gli altri soggetti gestori del territorio consentirà di aumentare l'efficacia del programma in relazione agli obiettivi specifici del PSR n. 6 Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, n. 8 Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici n. 10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici n. 11 Conservazione e miglioramento del paesaggio n. 12 Riduzione dell'erosione del suolo.

La priorità per le zone di pianura permette la concentrazione delle risorse disponibili in funzione delle maggiori necessità ambientali che si riscontrano più spesso proprio nelle zone di maggior utilizzazione agricola dei terreni, quali le zone di pianura.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessun effetto

- **Inserimento nuova scheda della misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica richiesta riguarda l'inserimento nel PSR della misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali».

Nella gestione degli allevamenti ovicaprini da latte e di bovini in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitino di maggiore impegno da parte degli operatori. Per l'allevamento ovicaprino da latte le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che, a causa della dimensione/tipologia economica debole delle imprese e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori, le aziende non utilizzano una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle buone pratiche zootecniche. Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta ancora un aspetto critico per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle buone pratiche zootecniche.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede si inserire al par. 5.3.2.1.5 «Pagamenti per il benessere degli animali» la scheda di misura di seguito riportata.

#### **« 5.3.2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali**

**1. Denominazione della misura: Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36,a,v/art. 40 del Reg. (CE) 1698/05)**

**2. Codice misura: 215**

**3. Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano:**

La misura intende promuovere l'adesione a comportamenti o protocolli specifici in grado di aumentare la qualità di vita degli animali, partendo dall'individuazione dei parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento che possono avere una influenza significativa sul benessere dell'animale.

Un aumentato livello di benessere degli animali, quando perseguito in azienda, risponde sia ad un criterio di sostenibilità ambientale ed etica sia ad un criterio di miglioramento, nel lungo periodo, delle performance degli allevamenti in relazione agli aspetti qualitativi delle produzioni.

Nella realtà zootecnica toscana gli aspetti più critici relativi al benessere si riscontrano negli allevamenti di ovini da latte e bovini in genere, pertanto la misura è indirizzata alle aziende con queste tipologie di allevamento.

La finalità della misura è quella di elevare il livello del benessere degli animali negli allevamenti oltre il livello minimo stabilito dalla legislazione vigente e dalle buone pratiche zootecniche (BPZ) definite nell'ambito di uno studio svolto a livello regionale, avendo a riferimento le pratiche ordinariamente impiegate nella realtà zootecnica della nostra regione. La misura contribuisce pertanto, a perseguire l'obiettivo specifico del PSR relativo alla "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate". Essa è inoltre coerente con l'obiettivo generale comunitario di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio.

**4. *Descrizione della misura ed articolazione interna.***

La misura sostiene l'adozione di impegni che possono apportare un beneficio al benessere degli animali negli allevamenti di ovicaprini da latte, bovini da latte e da carne. Sono previste diverse combinazioni di impegni e

remunerazioni; l'azienda deve optare per quelle che non comprendano comportamenti già adottati o miglioramenti già attuati in modo che vengano remunerati soltanto quegli aspetti per i quali è necessario intervenire per incrementare il livello del benessere animale.

#### 4.1 Giustificazione alla base dell'intervento e aree di miglioramento

### I. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI OVICAPRINI DA LATTE

Nella gestione degli allevamenti ovicaprini in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitino di maggiore impegno da parte degli operatori. Le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che l'allevamento ovicaprino toscano – a causa della dimensione/tipologia economica debole e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori – non utilizza una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle BPZ.

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere degli ovini da latte è stata definita avendo a riferimento l'indagine eseguita nell'anno 2007 nell'ambito dello specifico progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione del settore Agricolo e forestale della Regione Toscana (ARSIA).

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana e per il grado contenuto di innovazione tecnica e tecnologica che la gestione di allevamento presenta, si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06, di cui alle lettere a) limitatamente all'aspetto dell'acqua, alla lettera b) "condizioni di ricovero" per i periodi in cui il gregge è mantenuto in stalla e alla lettera e) relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed al miglioramento della gestione dell'allevamento che influenza direttamente ed indirettamente lo stato di salute ed il benessere degli animali (formazione/miglioramento della competenza degli addetti, maggior controllo degli impianti che agiscono direttamente od indirettamente sugli animali) .

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per gli ovini da latte sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta da ARSIA.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

#### A. Management aziendale

##### 1. Gestione dell'impianto di mungitura

La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle pecore in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite. Per questo motivo anche questo impegno si ritiene obbligatorio all'interno della misura.

#### B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

##### 1. Superfici di stabulazione e parametri dimensionali

Nell'allevamento ovino della realtà toscana lo spazio a disposizione degli animali non rappresenta un elemento di criticità per buona parte dell'anno, quando l'accesso al pascolo è garantito grazie alle condizioni climatiche favorevoli. Tuttavia, quando gli animali sono tenuti al coperto nei mesi invernali, lo spazio a disposizione può non essere ottimale. Per questo si prevede un miglioramento di questo aspetto rispetto ai livelli delle BPZ.

##### 2. Zona mungitura

La mungitura rappresenta sempre un momento stressante sia per gli animali che per gli allevatori. Una corretta gestione di questa fase comporta una riduzione del livello di stress della pecora. È

importante quindi che nella fase in cui le pecore sono radunate in attesa della mungitura, esse abbiano spazio sufficiente a disposizione e che questo sia fornito di ripari dagli agenti atmosferici; è inoltre importante che l'animale sostenga nell'area d'attesa in gruppi corrispondenti alla capacità dell'impianto: ciò migliora il controllo dello stato fisico dell'animale da parte dell'allevatore.

#### C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. spazi ombreggiati nelle zone scoperte e nei pascoli.

#### D. Acqua di bevanda

L'accesso all'acqua non rappresenta un problema durante i mesi invernali quando spesso gli animali sono tenuti nei ricoveri. Può essere tuttavia un fattore critico in estate quando gli animali sono condotti al pascolo e le temperature possono essere elevate. Si prevede pertanto un aumento del fronte di abbeverata al pascolo per migliorare l'accesso all'acqua.

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

##### 1. Igiene della lettiera

Il rinnovo completo della lettiera rappresenta un metodo diretto ed efficace per migliorare le condizioni igieniche dei locali di allevamento, condizioni che hanno diretta influenza sul benessere degli animali e sul loro stato di salute. L'impegno prevede quindi un cambio più frequente della lettiera rispetto a quanto previsto dalle BPZ.

##### 2. Aspetti della gestione sanitaria

Si individuano tre tipologie di impegni:

- I. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata
- II. Controllo del CCS (contenuto cellule somatiche) durante tutto il periodo di lattazione e predisposizione di eventuali azioni correttive
- III. Programmazione degli interventi di sverminazione previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del gregge e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (II e III). I punti II e III consentono di spostare positivamente l'attenzione dell'allevatore verso la prevenzione delle patologie piuttosto che verso profilassi e trattamenti periodici.

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

#### A. Management aziendale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
Gestione dell'impianto di mungitura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 13 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 13 dell'allegato	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno	La manutenzione ed il controllo dell'impianto sono richieste almeno una volta l'anno con assistenza specializzata. Buona prassi riscontrata nelle aziende	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 7 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 7 dell'allegato	La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	Le superfici coperte di stabulazione devono rispettare i valori minimi indicati nella tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ. Non è consentito tenere gli animali legati o trattenuti se non per brevi periodi legati a particolari esigenze. Letteratura internazionale sull'allevamento ovino e buona prassi riscontrata in azienda	Le superfici coperte di stabulazione devono essere aumentate di almeno il 10% rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ.
2. Zona mungitura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 8 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 8 dell'allegato	I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.		Le aree di attesa nella zona di mungitura devono garantire riparo dal sole e dalla pioggia e avere dimensioni di almeno 0.30 m <sup>2</sup> /pecora. Gli animali da mungere vanno divisi in gruppi in funzione delle dimensioni dell'area d'attesa che deve essere proporzionata alla capacità dell'impianto di mungitura.
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 9 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 9 dell'allegato	I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.		
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 12 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 12 dell'allegato	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.		

C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Condizioni idonee di temperatura	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 10 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 10 dell'allegato	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, <u>la temperatura</u> , l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.		1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 12 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 12 dell'allegato	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, <u>un riparo adeguato dalle intemperie</u> , dai predatori e da rischi per la salute.		1.2) Ombreggiamento Gli animali devono disporre di uno spazio d'ombra effettivo (naturale e/o artificiale) pari almeno ai valori indicati in tabella 1 della sezione 1.a delle BPZ.

D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
Impianto per l'abbeverata	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 16 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 16 dell'allegato	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità d'acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.		Al pascolo, gli abbeveratoi collettivi devono prevedere un fronte di abbeveraggio pari ad 1,5 m ogni 50 ovini adulti.
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 17 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 17 dell'allegato	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra animali.		Devono essere presenti almeno due abbeveratoi per ogni gruppo di animali (gruppo: insieme di animali allevati nello stesso recinto).

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Igiene della lettiera			Il rinnovo completo della lettiera è necessario almeno una volta l'anno. L'aggiunta di materiale va effettuata tutti i giorni Buona prassi riscontrata in azienda	1.1) Al fine di migliorare le condizioni "ambientali" dell'area di riposo è necessario rinnovare completamente la lettiera almeno 2 volte l'anno.
2. Aspetti della gestione igienico sanitaria	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, commi 2 e 4 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, commi 2 e 4 dell'allegato	2.1) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. [...] Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.		2.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.
	Reg. CE 853/2004, all. III, sez. IX, cap. 3 DM 185/1991		2.2) Sono previsti controlli periodici (2 al mese) sul tenore di germi e controlli relativi alla presenza di residui chimici in ragione dei risultati dell'analisi di rischio.	2.2) Si prevede il controllo del contenuto di cellule somatiche (CCS) con cadenza mensile durante tutto il periodo di lattazione. Nel caso in cui il CCS superi il limite di 1.500.000 cell/ml devono essere predisposte e attuate le azioni correttive necessarie al ripristino di valori idonei di CCS (controllo aggiuntivo della funzionalità dell'impianto di mungitura, verifica piano di alimentazione, monitoraggio stato di salute, eventuale individuazione capi problema, profilassi).

			2.3) E' necessario assicurare una corretta gestione del gregge al pascolo per ridurre le possibilità di contaminazione da parassiti (evitare pascolamento nelle prime ore del mattino, evitare ristagni idrici, turnare il pascolo, destare i terreni meno contaminati agli animali giovani) Buona prassi riscontrata in azienda	2.3) Gli interventi di sverminazione vanno programmati previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge, con lo svolgimento di almeno due esami coprologici l'anno, nei periodi di maggior rischio di infestazione, al fine di programmare gli eventuali interventi antiparassitari.
--	--	--	---	---

## II. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere dei bovini è stata definita anch'essa come per gli allevamenti ovini da latte avendo a riferimento un'indagine in merito svolta nell'anno 2007.

Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta attualmente l'aspetto di maggior criticità per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle Buone pratiche zootecniche.

Un altro aspetto importante rilevato dall'indagine è legato all'esigenza di una maggiore qualificazione del management aziendale; gli allevamenti bovini nella generalità dei casi presentano un livello di assistenza sanitaria maggiore rispetto agli allevamenti ovini, tuttavia l'area della gestione igienico sanitaria e comportamentale degli animali risultata comunque passibile di miglioramenti al fine di garantire nel tempo standard di benessere migliorativi rispetto al livello base delle BPZ.

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06 di cui alla lettera c) rispetto alla tipologia di allevamento; alla lettera b) relativamente alle condizioni ambientali; alla lettera a) relativamente all'accesso all'acqua e ai mangimi; alla lettera e) per l'adozione di pratiche migliorative in ambito igienico-sanitario per sviluppare maggiormente interventi di prevenzione che consentano un mantenimento nel tempo di standard di benessere migliorati.

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per i bovini sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

### A. Management aziendale

1. Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)  
La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle bovine in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite. Per questo motivo anche questo impegno si ritiene obbligatorio all'interno della misura.

## B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

### 1. Sistema di allevamento

Nei casi in cui l'allevamento sia di tipo stallino, il passaggio ad un allevamento all'aperto o misto rappresenta indubbiamente un importante fattore di miglioramento del benessere. Il passaggio può essere effettuato tramite l'utilizzo di pascoli o di aree di esercizio adiacenti ai ricoveri con parametri dimensionali superiori a quelli delle BPZ.

### 2. Tipo e superfici di stabulazione

Anche in allevamenti già dotati di aree di esercizio è importante che queste offrano maggiori spazi a disposizione rispetto alle BPZ. Inoltre il mantenimento dei vitelli allevati in gruppo e su pavimento pieno oltre una certa età rappresenta un indubbio miglioramento delle condizioni di stabulazione.

## C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. raffrescamento degli ambienti attraverso l'uso dell'acqua, sistemi di ventilazione, ombreggiamento

## D. Acqua di bevanda e alimentazione

Si prevede un miglioramento dell'accesso degli animali:

1. al fronte di mangiatoia
2. al fronte di abbeverata

aumentando la dimensione lineare dei fronti rispetto al numero di animali secondo parametri dimensionali che consentono di limitare la competizione fra animali.

## E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Si individuano tre tipologie di impegni nella gestione sanitaria dell'allevamento:

1. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata che consenta di sviluppare interventi di prevenzione delle principali patologie dell'allevamento.
2. Predisposizione di box su lettiera per ospitare animali con problemi sanitari
3. Isolamento degli animali al parto con spazi adeguati a disposizione

Il punto 1 rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del bestiame e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (2 o 3).

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

### A. Management aziendale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 13 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 13 dell'allegato	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno	La manutenzione ed il controllo dell'impianto sono richieste almeno una volta l'anno con assistenza specializzata. Buona prassi riscontrata nelle aziende	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1) Sistema di allevamento	<p>Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 7 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 7 dell'allegato</p> <p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 8 dell'allegato e D. Lgs. 533/1992</p>	<p>La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.</p> <p>I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte.</p>		<p>1.1) Passaggio dall'allevamento stallino all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nei periodi primaverile ed estivo, con possibilità di pascolo ogni qualvolta le condizioni climatiche lo consentano e allevamento in stalla nei restanti periodi dell'anno). L'area a pascolo utilizzata deve essere idonea ad accogliere gli animali prevedendo punti per l'abbeverata (naturali o artificiali) e per il riparo (naturali o artificiali).</p> <p>1.2) In caso in cui il miglioramento avvenga attraverso la realizzazione di aree di esercizio si applica l'impegno previsto al punto 2.1.</p>
2) Tipo e superfici di stabulazione	<p>Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 7 dell'allegato e articolo 3, comma 3b D. Lgs. 533/1992</p>	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.</p> <p>Per i vitelli allevati in gruppo lo spazio disponibile deve essere pari ad almeno 1,5 mq per vitello di peso vivo inferiore a 150 kg, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 kg e inferiore a 220 kg e ad almeno 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 kg</p>	<p>Le superfici di stabulazione minime per bovini in stalle a stabulazione libera sono riportate in tabella 1 della sezione 1.b delle BPZ.</p> <p>Le aree di esercizio, se presenti, devono rispettare i parametri dimensionali riportati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ.</p> <p>Letteratura internazionale sull'allevamento bovino e buona prassi riscontrata in azienda.</p>	<p>2.1) Parametri dimensionali Aumento di almeno il 10% delle superfici delle aree di esercizio secondo i parametri dimensionali indicati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ..</p>

	Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 10 dell'allegato e D. Lgs. 533/1992 articolo 3, comma 3a	I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a 2 settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.  Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, se non per motivi sanitari.	E' vietata la stabulazione dei vitelli su fessurato dopo lo svezzamento (4/5 mesi)	2.2) Allevamento dei vitelli I vitelli allevati in gruppo, già a partire dalle 8 settimane, devono essere mantenuti su pavimento pieno arricchito con lettiera.
--	---	---	--	--

#### C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1) Condizioni idonee di temperatura	Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 3 dell'allegato D. Lgs. 533/1992	L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la <u>temperatura</u> , l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.		1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate
	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 10 dell'allegato e D.Lgs 146/2001, comma 10 dell'allegato	Gli animali all'aperto devono poter disporre di spazi che li proteggano da una eccessiva esposizione solare		1.2) Raffrescamento Messa in atto di almeno una delle tecniche per contenere gli effetti stressanti del caldo a carico degli animali: docce, nebulizzatori, sistemi naturali o artificiali in aiuto della ventilazione, barriere naturali o artificiali per ridurre l'esposizione alla radiazione solare.

#### D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
Accesso all'alimentazione	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 15 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 15	Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.  Tutti vitelli devono essere nutriti almeno 2 volte al giorno. Se i vitelli sono	La somministrazione della razione deve avvenire lungo tutta la corsia di alimentazione in modo da facilitare la contemporaneità	Adeguamento del fronte di mangiatoia al numero e tipo di capi allevati nel rispetto dei parametri riportati nella tabella D.1.

	dell'allegato  Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 12 dell'allegato D. Lgs. 533/1992	alimentati “ad libitum” o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo	del pasto anche per gli adulti .  Buona prassi riscontrata in azienda.	
Impianto per l'abbeverata	Atto C18 - Igiene e benessere degli animali Dir. 95/58/CE, comma 16 dell'Allegato e D.Lgs 146/2001, comma 16 dell'allegato  Atto C16 – Igiene e benessere degli animali Dir. n. 91/629/CEE, comma 13 dell'allegato D. Lgs. 533/1992	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.  A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento	I punti di abbeverata devono rispettare i parametri dimensionali riportati in tabella 2 della sezione 1.b delle BPZ in modo da fornire una sufficiente quantità di acqua pulita e di buona qualità  Letteratura sull'allevamento bovino Buona prassi riscontrata in azienda	Per un ottimale apporto di acqua in tutti i periodi dell'anno e soprattutto in quelli più siccitosi è necessario aumentare i punti di abbeverata per ottenere una riduzione del 20% rispetto ai parametri riportati in tabella 3 della sezione 1.b delle BPZ..

Tabella D.1 - Parametri tecnici per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	0,70 m/capo
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	0,40 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche	0,68 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	= n. capi
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	65% n. capi

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Aspetti della gestione igienico sanitaria		<p>1.1) E' obbligatorio effettuare un controllo almeno giornaliero di tutti i capi, allo scopo di evidenziare eventuali sintomi clinici di malattia e assicurare appropriate cure ed assistenza dei capi malati.</p> <p>Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta.</p> <p>Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario.</p> <p>1.2) Se necessario, gli animali malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.</p>	<p>1.3) Durante l'evento del parto deve essere particolarmente curata la pulizia dell'ambiente</p> <p>Buona prassi riscontrata in azienda</p>	<p>1.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.</p> <p>1.2) L'azienda deve poter isolare in box collettivi o singoli su lettiera, gli animali con problemi sanitari in modo da ospitare almeno il 3% degli animali adulti allevati e impedire i contatti con il resto della mandria</p> <p>1.3) Gli animali al parto devono essere isolati in un'apposita area, ottenibile anche con barriere mobili, che garantisca all'animale uno spazio superiore del 20% rispetto a quello indicato in tabella 1 della sezione 1.b delle BPZ..</p>

4.2 *Articolazione degli impegni dell'azienda*

L'allevatore, per aderire alla misura, può scegliere di rispettare tutti gli impegni sopra descritti per accedere al premio massimo oppure una combinazione degli impegni con una riduzione rispetto al premio massimo (cfr. paragrafo 8). Si riportano di seguito le combinazioni possibili.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

1. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D)
3. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

1. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C)
3. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

1. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. B + E (con adozione di almeno un impegno per area)
3. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. C + D + E (con adozione di almeno un impegno per area)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni.

### **5. Localizzazione degli interventi**

Tutto il territorio regionale.

### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Sono ammesse solo le aziende che complessivamente rispettano in partenza tutti i requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del Reg. CE 1782/2003 e la relativa normativa di recepimento nazionale (DM n. 12541 del 21 dicembre 2006. Allegato 1, Atti C16-18).

In fase di presentazione della domanda di aiuto, l'azienda deve compilare un formulario di valutazione, firmato da un tecnico abilitato, relativo agli elementi qualificanti del benessere animale secondo la presente misura (aree di valutazione). In base ai risultati della valutazione, il richiedente deve optare per quegli impegni rispetto ai quali la situazione aziendale presenta maggiori criticità o comunque non si presenta allineata con le condizioni ottimali descritte dalla misura.

I formulari di auto valutazione sono soggetti a controllo in azienda e le dichiarazioni rese devono essere verificabili e dimostrate dal richiedente.

Si ammettono aziende con almeno 10 UBA.

### **7. Beneficiari**

Imprenditori agricoli professionali.

### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'importo massimo del sostegno è pari a 103,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 102,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 95,00 euro/anno per UBA bovina da carne. L'importo massimo del sostegno per le UBA eccedenti la ventesima il sostegno è fissato in 99,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 98,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 91,00 euro/anno per UBA bovina da carne.

Le modulazioni del sostegno secondo il livello di impegno assunto sono riportate di seguito.

I livelli di sostegno sono arrotondati per difetto rispetto a quanto calcolato nei giustificativi dei pagamenti.

#### *Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1.  $A + B + C + D + E$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 103,00 euro/UBA
2.  $A + B + C + D$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 47,00 euro/UBA
3.  $A + B + C + D$  (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 29,00 euro/UBA
4.  $A + D + E$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 69,00 euro/UBA
5.  $A + D + E$  (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 40,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1.  $A + B + C + D + E$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 99,00 euro/UBA
2.  $A + B + C + D$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 43,00 euro/UBA
3.  $A + B + C + D$  (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 25,00 euro/UBA
4.  $A + D + E$  (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 65,00 euro/UBA
5.  $A + D + E$  (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 36,00 euro/UBA

*Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 102,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 76,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 43,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 49,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 30,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 98,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 72,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 39,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 45,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 26,00 euro/UBA

*Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne*

i) da 10 a 20 UBA

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA

**9. Indicatori**

Tipo indicatore	Indicatori Comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- numero di aziende agricole che ricevono il sostegno: 350;</li><li>- numero di contratti per il benessere degli animali: 375</li></ul>	- n. di UBA a premio sul territorio regionale
Indicatori di risultato	Aumento del livello del benessere animale sul 10% degli allevamenti e dei capi presenti sul territorio regionale	
Indicatori di impatto		

**10. Dotazione finanziaria misura 2007-2013**

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 5.000.000,00 di euro a titolo di spesa pubblica. »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Come evidenziato dal considerando 36 del Reg. CE 1698/05 è opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Si prevede quindi di aumentare l'efficacia del programma, ed in particolare in relazione all'OS 6. "Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate", dando l'opportunità alle aziende zootecniche di bovini ed ovini da latte e di bovini da carne di migliorare la gestione dell'allevamento verso criteri più sostenibili

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Sono stati inseriti gli indicatori comuni di prodotto relativi alla misura in oggetto ed è stato previsto un indicatore di risultato specifico regionale. E' in fase di studio un indice di risultato indicativo del benessere animale che possa essere utilizzato per verificare gli effetti dell'applicazione della misura sul benessere degli animali a livello aziendale.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

La scheda di misura proposta è coerente con il PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Alla misura sono stati assegnati 5 milioni di euro provenienti dalla misura 227, che non essendo stata attivata nei primi due anni viene decurtata per un importo inferiore a due settimi.

- **Modifiche alla misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche richieste si rendono necessarie per eliminare una contraddizione di cui alla lett. b del punto 4 con riferimento agli elementi del territorio; infatti, se i muretti devono essere costruiti ex novo in quanto distrutti, non è possibile rispettarne le dimensioni originarie.

È stata inoltre eliminata una ripetizione per quanto riguarda il rispetto dell'adeguata distanza, già indicata in precedenza nel testo per i laghetti e pozze artificiali.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.6 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura ed articolazione interna», alinea b), secondo quanto segue:

- « b) Creazione, conservazione e recupero di elementi del territorio di interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale quali (muretti a secco, siepi, laghetti, pozze artificiali).

I muretti a secco devono essere realizzati ex novo utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali.

Le siepi devono essere realizzate attraverso la lavorazione e preparazione del terreno, l'impianto con relative cure colturali per i primi 2 anni ed eventuali risarcimenti, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone o comunque tradizionalmente presenti nel territorio (ecotipi locali) all'interno di superfici a seminativo (non boscate) superiori a 20 ettari.

I laghetti e le pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati devono essere realizzati a distanza adeguata da strade pubbliche e devono avere una dimensione minima di 75 mq. e massima di 150 mq., profondità nel punto massimo non inferiore a m.2, sponde declivi per favorire l'accesso della fauna e una fascia di rispetto circostante di almeno 5 metri, dovranno prevedere il divieto di immissione di fauna ittica (maggiore predatrice di uova e larve di anfibi). »

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le modifiche richieste eviteranno errori interpretativi soprattutto per quanto concerne la realizzazione ex novo dei muretti a secco evitando recuperi di manufatti preesistenti in quanto incompatibili con le prescrizioni derivanti dal Reg. 1782/03 – condizionalità.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica proposta è motivata dal fatto che le strutture e infrastrutture AIB, per le loro caratteristiche tecniche/funzionali, non possono essere localizzate esclusivamente all'interno dei territori boscati, ma spesso devono essere collocate in aree a diversa destinazione per garantirne e/o migliorarne l'operatività, l'efficacia, la funzionalità delle risorse (umane e tecnologiche) impiegate, nonché ai fini della sicurezza degli operatori. In molti casi (fasce parafuoco, torrette, punti di avvistamento, laghetti, impianti radio e di videocontrollo, piazzole di atterraggio degli elicotteri), è proprio dalla loro collocazione esterna alle aree boscate che traggono i maggiori vantaggi funzionali e di risultato, perché in tal modo viene garantita;

- la facile accessibilità e in condizioni di sicurezza (come per i punti di approvvigionamento idrico che devono essere posti in condizioni tali da non rimanere isolati a causa di eventuali incendi di boschi ad essi circostanti o devono essere posti in un'area aperta per permettere il rifornimento di acqua degli elicotteri utilizzati per lo spegnimento);
- un'adeguata copertura del segnale radio o un'adeguata visibilità (come per le torrette di avvistamento o gli impianti radio e di video controllo);
- la protezione del bosco dal fuoco originatosi al suo esterno (come nel caso delle fasce parafuoco che sono spesso poste nella zona di confine tra campi coltivati e bosco al fine di isolare e proteggere quest'ultimo);
- il collegamento alle vie principali e l'accesso ai boschi isolati (come nel caso della viabilità forestale che può essere necessario attraversare aree non forestali per permettere di collegare l'area boscata al cui servizio è posta).

Inoltre, tali infrastrutture pur se poste al di fuori delle aree forestali rimangono sempre funzionalmente dedicate alla salvaguardia dei boschi.

Si tenga anche presente che le aree in cui sono collocate o vengono realizzate le strutture spesso devono avere, ai sensi della normativa urbanistica, una classificazione diversa da quella forestale (come ad esempio nel caso dei ripetitori della rete radio, o delle piazzole di atterraggio).

La seconda modifica proposta corregge un puro errore materiale e serve ad evitare errate interpretazioni in merito alla localizzazione degli interventi prevenzione del dissesto idrogeologico.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.6 «Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi», sottoparagrafo 5 «Localizzazione degli interventi», secondo quanto segue:

« Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui al punto 4.a.I e 4.a.II sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto 4.a.I.2, sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico potranno essere eseguiti:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

Per tutte le altre tipologie di intervento, aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00».

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Miglioramento dell'applicabilità del programma, considerando che la modifica proposta permette una corretta applicazione della misura, eliminando un importante elemento di confusione ed aumentando l'efficacia della misura nel raggiungere gli obiettivi previsti

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Si inseriscono punti elenco gli interventi di cui alla lettera b del sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna» al fine di aumentare la leggibilità della misura, soprattutto in funzione della sua applicazione pratica. Infine, si corregge un mero errore materiale presente nel sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso».

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna», punto b) «la realizzazione di investimenti forestali non produttivi [...]», inserendo un identificativo ai singoli interventi:

- « b. *la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree di interesse forestale e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali, quali:*
- b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri;
  - b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
  - b.3) la ristrutturazione di bivacchi (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento);
  - b.4) la realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco;
  - b.5) la tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali in bosco».

Si chiede infine di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 6 « Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», così come di seguito specificato:

«Sono esclusi gli interventi all'interno di parchi e giardini ricompresi nelle zone classificate urbane dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati all'aumento della stabilità dei soprassuoli e a favorire la biodiversità. Pertanto, durante la loro esecuzione devono essere favorite le specie arboree autoctone, le specie arboree sporadiche e le specie arboree ed arbustive pabulari.

Inoltre, ove consentito dalle condizioni del soprassuolo, durante gli interventi si deve porre particolare attenzione all'eliminazione delle piante di Pino marittimo, nero e laricio, cipressi esotici, di *Chamaecyparis* e delle altre specie esotiche, al fine della loro sostituzione con specie autoctone.

Inoltre tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche a basso impatto ambientale e, segnatamente per quelli previsti alla lett. a.8) del par. 4, con metodologie e materiali caratteristici del luogo e analoghi agli originali, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica e gli interventi a secco.

Gli interventi di cui al paragrafo 4 possono essere realizzati sulla stessa superficie una sola volta nel corso del periodo di programmazione. Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi riconducibili a ordinaria manutenzione.

Gli interventi di cui alla lett. b) sono ammissibili solo se realizzati in aree fruibili al pubblico.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Le modifiche richieste servono esclusivamente ad eliminare elementi di incongruenza presenti nella scheda di misura e ad individuare in modo chiaro ed inequivocabile la tipologia di interventi ammissibili

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

## **Modifiche alla misura 313 – Incentivazione di attività turistiche sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici»**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche alla scheda di misura 313 «Incentivazione di attività turistiche», sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici» prevede l'inserimento di due specifiche nella descrizione della misura stessa.

La prima specifica consente di limitare il sostegno ai consorzi che comprendono almeno una azienda agrituristica, al fine di favorire l'integrazione delle aziende agrituristiche nei consorzi di promozione.

La seconda modifica proposta riguarda esclusivamente la definizione degli importi massimi degli investimenti ammissibili, al fine di inserire una ulteriore demarcazione con quanto è finanziabile con il POR CreO FESR della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 5, 16 lettera h) e 60 del Reg. CE 1698/2005. L'introduzione della soglia dimensionale consente di definire con precisione il concetto di 'infrastruttura su piccola scala' menzionato nel periodo precedente. Restano fermi comunque tutti gli altri criteri di demarcazione previsti per la misura 313.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.3 «Incentivazione di attività turistiche», Sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici», sottoparagrafo 7.a «Beneficiari», nella specifica relativa alla sottoazione B), secondo quanto segue:

«Sottoazione B: consorzi di promozione turistica con presenza di almeno un'azienda agrituristica»

Sempre nello stesso paragrafo. si chiede inoltre di integrare il testo in vigore di cui al sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Nello specifico, per quanto concerne la sottomisura A), il FEASR sostiene il finanziamento di attività ricreative e la valorizzazione delle tradizioni del mondo rurale. Inoltre sostiene investimenti per le attività agrituristiche, infrastrutture turistiche a *piccola scala* e servizi turistici connessi al mondo rurale. Il FESR sostiene invece la valorizzazione del patrimonio culturale con specifico riferimento ai "grandi attrattori" e servizi di marketing di destinazione. Nel caso di sovrapposizione dei due strumenti di sostegno (possibile esclusivamente nel caso di infrastrutture turistiche e servizi turistici), la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti è garantita mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. Con la sottoazione A) "Creazione di infrastrutture su piccola scala" sono finanziati esclusivamente interventi con dimensione finanziaria inferiore a euro 250.000; per la sottoazione B) "Commercializzazione di servizi turistici e agrituristiche inerenti al turismo rurale" sono ammissibili esclusivamente interventi con un investimento inferiore a euro 50.000. Interventi di dimensione pari o superiore a tali soglie possono essere finanziati nell'ambito dell'asse V del POR CreO FESR, nei limiti degli ulteriori criteri di demarcazione sopra descritti.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica renderanno più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

## **5.2. Effetti sugli indicatori**

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che *"la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE"* specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello "- della tipologia di investimento e della relativa dimensione.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 321– Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla misura 321 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» sottomisura d) «Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)» riguardano correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 «Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione» nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

### ***4. Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di sostituire integralmente il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.1 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 11 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, così come di seguito specificato:

«per la sottomisura D) il FESR ha la competenza di realizzare l'infrastrutturazione a banda larga nel territorio rurale e a bassa densità di popolazione, mediante la realizzazione di impianti che impiegano sia la rete fissa che quella via etere (fino ai centri abitati), mentre il FEASR interviene esclusivamente a copertura delle zone non raggiunte dagli interventi finanziati dalla programmazione FESR (insediamenti sparsi, case isolate), limitandosi ad interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con la rete principale dei territori rurali eligibili al sostegno dell'asse 3 del PSR. ».

### ***5. Effetti attesi dalle modifiche***

#### ***5.1. Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### ***5.2. Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori

### ***6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che "la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE" specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello "- della tipologia di interventi finanziabili".

### ***7. Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
sottomisura a) **Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» sottomisura a) «Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale» riguardano correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 "Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione" del testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

Si noti che sebbene la modifica proposta, riportata nelle due tabelle simmetriche del PSR (al punto 10.2) e del POR CreO FESR (al punto 4.5.5) della Regione Toscana, sembri prevedere la possibilità che i due strumenti finanzino lo stesso tipo di operazione, il documento attuativo regionale del POR CreO FESR esplicita chiaramente al par. II.8 'Descrizione delle connessioni e integrazioni esterne al POR' della attività 2.2 'Realizzazione interventi finalizzati all'implementazione di infrastrutture e investimenti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo economico sostenibile nell'ambito delle aree protette' che *"Poiché il FESR è volto in maniera prioritaria a realizzare investimenti produttivi (infrastrutture), le attività legate alla biodiversità devono essere integrate in un contesto di sviluppo più ampio e verranno attuate in stretto coordinamento e favorendo l'integrazione con altri investimenti.*

*In primo luogo, con i fondi FEASR del PSR 2007-2013 con l'attivazione nell'ambito dell'Asse II Sostenibilità ambientale, di 4 misure: 2.1.3 e 2.2.4.- Indennità natura 2000 - attualmente non attivate, 2.1.6. Investimenti non produttivi, e 3.2.3. Piani di gestione e reti ecologiche.*

*Tali interventi presentano caratteristiche di complementarità e integrazione con le azioni previste in quanto intervengono in campi di attività non finanziabili con la misura II.2, ma assolutamente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità e delle specie ed habitat di interesse conservazionistico. Infatti se con il POR-FESR si interviene nel campo infrastrutturale con un ottica di valorizzazione, con le azioni previste dal PSR si completano tali tipologie con azioni altrettanto necessarie nel campo della salvaguardia, attraverso interventi non produttivi per la biodiversità, sostegno alle attività agricole funzionali alla tutela, progettazione delle reti ecologiche e pianificazione dei SIR."*

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.3 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, così come di seguito specificato:

« Per quanto attiene la sottomisura A), il FEASR sostiene la redazione di piani di protezione e di gestione e la progettazione di reti e corridoi ecologici, mentre il FESR riguarda investimenti e infrastrutture, anche collegate alla biodiversità, finalizzati allo sviluppo socio-economico delle aree interessate.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

#### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che *"la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE"* specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello *"- della tipologia di interventi finanziabili"*.

#### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale sottomisura b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» sottomisura b) «Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale» riguardano correzioni/integrazioni alla scheda di misura, al fine di garantire una puntuale e ben definita demarcazione con quanto di analogo previsto nel POR CreO FESR della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, dall'articolo 16 lettera h) e dall'articolo 60 del Reg. CE 1698/2005. Si noti che le correzioni al testo (non le specifiche) sono dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 "Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione" nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

### ***4. Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.3 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», terzo capoverso, così come di seguito specificato:

«Per la sottomisura B), il FEASR sostiene la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle zone rurali intervenendo su singoli beni minori; mentre il FESR promuove esclusivamente la valorizzazione dei beni culturali, per i poli di eccellenza e i grandi attrattori del patrimonio culturale. Nel caso di sovrapposizione dei due strumenti di sostegno (esclusivamente nel caso di interventi di valorizzazione dei beni culturali), la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti è garantita mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. In tal senso sono ammissibili esclusivamente interventi con dimensione finanziaria inferiore a 300.000 euro di investimento, mentre con il FESR è possibile finanziare esclusivamente interventi al di sopra di tale importo.»

### ***5. Effetti attesi dalle modifiche***

#### ***5.1. Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### ***5.2. Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### ***6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che "la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE" specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello "- della dimensione dell'intervento in termini sia finanziari, sia del bacino di utenza".

### ***7. Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla dotazione finanziaria delle misure 215 – Pagamenti per il benessere degli animali; 225 – Pagamenti silvoambientali; 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

A seguito della richiesta di attivazione della Misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» e dell' adeguamento della dotazione finanziaria della misura 225 «Pagamenti silvoambientali» si rende necessario stornare le risorse finanziarie assegnate alla misura 227 «Sostegno agli investimenti» in quanto non attivata nei primi due anni di attuazione del PSR.

### ***4. Descrizione delle modifiche proposte***

Le modifiche riguardano la tabella di cui al paragrafo 7 «Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale». Nello specifico vengono ridotte le risorse assegnate alla misura 227 «Sostegno agli investimenti non produttivi» per un ammontare di spesa pubblica pari a euro 5.004.788 e contestualmente si assegna alla misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» un importo di euro 5.000.000. L'importo rimanente, per un ammontare di spesa pubblica pari a euro 4.788, viene assegnato alla misura 225 «Pagamenti silvoambientali» in coerenza con la tabella "5.2.1 Operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione ancora in corso ". Contestualmente viene corretto un errore di somma relativo al totale della spesa privata e del costo totale dell'asse 2.

Per consentire la quadratura dei totali per asse e del totale complessivo sono state inoltre apportate minime variazioni agli importi per misura, in particolare:

misura 221: spesa pubblica da 38.343.402 a 38.343.405, costo totale da 54.776.289 a 54.776.292; di conseguenza il totale della colonna "costo totale" dell'asse 2 passa da 353.834.777 a 353.833.898;

misura 411: spesa pubblica da 5.034.682 a 5.034.680, costo totale da 7.192.403 a 7.192.401;

misura 413: spesa pubblica da 63.688.828 a 63.688.830, costo totale da 79.611.035 a 79.611.037;

in questo caso il totale della colonna "costo totale" dell'asse 4 rimane invariato.

Il totale dell'asse 2 "spesa privata" passa da 18.189.322 a 18.188.443 in conseguenza di quanto sopra, il totale complessivo della colonna "spesa privata" passa da 499.655.160 a 499.654.281;

Il totale dell'asse 2 "costo totale" passa da 353.834.777 a 353.833.898 in conseguenza di quanto sopra, il totale complessivo della colonna "costo totale" passa da 1.338.768.797 a 1.338.767.918.

La tabella di cui al capitolo 7 del PSR viene così modificata:

## 7. RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE (IN EURO, PER L'INTERO PERIODO)

Misure/asse		SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	COSTO TOTALE
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	12.100.000	0	12.100.000
112	Insediamiento giovani agricoltori	45.000.000	0	45.000.000
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	8.200.000	0	8.200.000
114	Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali	15.000.000	3.750.000	18.750.000
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	0	0	0
121	Ammodernamento delle aziende agricole	104.758.750	157.138.125	261.896.875
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	25.000.000	16.666.667	41.666.667
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	50.000.000	116.666.667	166.666.667
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale	10.000.000	4.285.714	14.285.714
125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	34.000.000	22.666.667	56.666.667
126	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	0	0	0
131	Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0	0	0
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	14.000.000	6.000.000	20.000.000
133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare	5.000.000	2.142.857	7.142.857
141	Sostegno alle aziende agricole di semi-sussistenza in fase di ricostituzione	0	0	0
142	Costituzione di associazioni di produttori	0	0	0
<b>TOTALE ASSE 1</b>		<b>323.058.750</b>	<b>329.316.697</b>	<b>652.375.447</b>
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	0	0	0
214	Pagamenti agroambientali	204.500.000	0	204.500.000
215	Pagamenti per il benessere degli animali;	5.000.000	0	5.000.000
216	Sostegno agli investimenti non produttivi	5.000.000	555.556	5.555.556
221	Imboschimento di terreni agricoli	38.343.405	16.432.887	54.776.292
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	0	0	0
223	Primo imboschimento di terreni non agricoli	2.800.000	1.200.000	4.000.000
224	Indennità natura 2000	0	0	0
225	Pagamenti silvoambientali	6.841	0	6.841
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	43.000.000	0	43.000.000
227	Sostegno agli investimenti non produttivi	14.995.209	0	14.995.209
<b>TOTALE ASSE 2</b>		<b>335.645.455</b>	<b>18.188.443</b>	<b>353.833.898</b>
311	Diversificazione verso attività non agricole	88.106.818	132.160.227	220.267.045
312	Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese			
313	Incentivazione di attività turistiche			
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale			
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi			
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale			
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3			
341	Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale			
<b>TOTALE ASSE 3</b>		<b>88.106.818</b>	<b>132.160.227</b>	<b>220.267.045</b>
41	Strategie di sviluppo locale			
411	- competitività	5.034.680	2.157.721	7.192.401
412	- gestione dell'ambiente/del territorio	0	0	0
413	- qualità della vita/diversificazione	63.688.830	15.922.207	79.611.037
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	7.635.945	1.908.986	9.544.931
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	7.552.023	0	7.552.023
<b>TOTALE ASSE 4</b>		<b>83.911.478</b>	<b>19.988.914</b>	<b>103.900.392</b>
<b>TOTALE ASSI 1,2,3 e 4</b>		<b>830.722.501</b>	<b>499.654.281</b>	<b>1.330.376.782</b>
511	ASSISTENZA TECNICA	8.391.136	0	8.391.136
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>839.113.637</b>	<b>499.654.281</b>	<b>1.338.767.918</b>

Le modifiche di cui sopra comportano una variazione della misura 227 «Sostegno agli investimenti non produttivi». Si chiede pertanto di modificare il testo vigente della scheda di misura di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», paragrafo 11 «Dotazione finanziaria misura 2007-2013»:

«Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 14.995.209 euro a titolo di spesa pubblica».

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Gli effetti sull'attuazione del programma sono descritti nella nuova scheda della misura 215.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure dello stesso asse.

- **Modifiche alla tabella 5.2.1 Operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione ancora in corso**

### ***3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica è necessaria per riallineare le previsioni di spesa relative alla misura A «Investimenti nelle aziende agricole PSR 2000-06» e alla misura P «Diversificazione attività settore agricolo PSR 2000-06» per far fronte al pagamento di impegni non ancora effettuati derivanti da operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione (2000-2006).

### ***4. Descrizione delle modifiche proposte***

Per i motivi suddetti si rende necessario spostare le risorse relative alle previsioni di spesa dalla misura A «Investimenti nelle aziende agricole» per 40.000 euro (spesa pubblica) alla misura P «Diversificazione attività settore agricolo». La nuova dotazione è così composta:

- misura A "Investimenti nelle aziende agricole" (codice misura PSR 2007-13 – misura 121) 2.473.084 in quota Feasr e 5.620.645 spesa pubblica;
- misura P "diversificazione attività settore agricolo" (codice misura PSR 2007-13 – misura 311) 955.479 in quota Feasr e 2.171.543 spesa pubblica.

Pagamenti riferiti all'annualità 2006 effettuati o da effettuarsi e trascinamenti assunti nel precedente periodo di programmazione

MISURE PSR 2000/2006	Asse PSR 2007 - 2013	CODICE MISURE PSR 2007-13	Pagamenti riferiti all'annualità 2006 effettuati, o da effettuarsi successivamente al 15/10/06 - quota Fearsr	Trascinamento di pagamenti pluriennali per impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione - quota Fearsr -							Totale complessivo (quota Fearsr)	Totale complessivo (Spesa pubblica)
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Misura A "Investimenti nelle aziende agricole"	1	121	2.473.084								2.473.084	5.620.645
Misura B "Insediamento giovani agricoltori"	1	112	14.500								14.500	32.955
Misura C "Formazione"	1	111	2.533								2.533	5.757
Misura D "Prepensionamento" *	1	113	299.978	314.219	300.444	292.826	291.665	291.665	291.665	291.665	2.374.127	5.395.743
Misura I Azione 8.2.2 vi "Miglioramento delle foreste (art.30, quinta alinea - associazionismo forestale)" - 8.2.3 "Miglioramento e sviluppo della filiera bosco - prodotti della selvicoltura"	1	122	509.871	128.670	70.446	44.756	18.271	0	0	0	772.014	1.754.578
Misura R "Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"	1	125	21.301								21.301	48.411
<b>ASSE I</b>			<b>3.321.267</b>	<b>442.889</b>	<b>370.890</b>	<b>337.582</b>	<b>309.936</b>	<b>291.665</b>	<b>291.665</b>	<b>291.665</b>	<b>5.657.559</b>	<b>12.858.089</b>
Misura F "misure agroambientali" **	2	214	3.989.000	16.433.640	6.193.309	3.785.083	1.691.348	811.088	811.089	780.384	34.494.941	78.397.593
Misura H "Imboschimento superfici agricole" ***	2	221	3.453.308	1.826.900	1.737.870	1.693.716	1.621.864	1.499.538	1.435.899	1.393.071	14.662.167	33.323.108
Misura I Azione 8.2.1 (imboschimento sup. non agricole)	2	223	13.814	10.603	10.869	8.508	4.605	2.876	0	0	51.275	116.535
Misura I Azione 8.2.4 (stabilità ecologica delle foreste)	2	225	957	958	958	137	0	0	0	0	3.010	6.841
<b>ASSE II</b>			<b>7.457.080</b>	<b>18.272.101</b>	<b>7.943.006</b>	<b>5.487.444</b>	<b>3.317.817</b>	<b>2.313.502</b>	<b>2.246.988</b>	<b>2.173.455</b>	<b>49.211.394</b>	<b>111.844.077</b>
Misura P "Diversificazione attività settore agricolo"	3	311	955.479			0	0	0	0	0	955.479	2.171.543
<b>ASSE III</b>			<b>955.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.479</b>	<b>2.171.543</b>
<b>Totale</b>			<b>11.733.826</b>	<b>18.714.990</b>	<b>8.313.896</b>	<b>5.825.026</b>	<b>3.627.753</b>	<b>2.605.167</b>	<b>2.538.653</b>	<b>2.465.120</b>	<b>55.824.432</b>	<b>126.873.709</b>

Gli importi comprendono anche i pagamenti effettuati per impegni assunti ai sensi dei Regolamenti:

\* Reg. CEE 2079/92

\*\* Reg.CEE 2078/92

\*\*\* Reg.CEE 2080/92; Reg. CEE 2328/91; Reg CEE 1609/89;

La modifica della tabella di cui al punto 5.2.1. comporta le seguenti variazioni all'interno delle rispettive misure al punto «Impegni della precedente programmazione (2000-2006)», nello specifico:

#### **5.3.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole**

##### **11. *Impegni della precedente programmazione (2000-2006)***

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 1) pari a 5.620.644 euro a titolo di spesa pubblica; non sono previsti pagamenti oltre il 31.12.08

##### **5.3.3.1.1 *Diversificazione verso attività non agricole***

##### **12. *Impegni della precedente programmazione (2000-2006)***

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 9.5) pari a 2.171.543 euro a titolo di spesa pubblica.

#### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

##### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Nessuno

##### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

#### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

#### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure.

- **Modifiche al capitolo 10 «Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca»**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La presente richiesta di modifica propone di rivedere il capitolo 10.1.1 del PSR "La coerenza con il primo pilastro della PAC", in particolare per quanto riguarda la complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le seguenti OCM:

#### **A) Olio d'oliva**

La richiesta di modifica consiste nella soppressione della limitazione per le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione, in quanto tale limitazione è stata introdotta per errore materiale. La soppressione di tale limitazione è inoltre ininfluenza per quanto riguarda la demarcazione tra OCM olio di oliva e sviluppo rurale.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al capitolo 10 « Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca», paragrafo 10.1.1 «La coerenza con il primo pilastro della PAC», nella parte relativa all'OCM Olio di oliva ultimo capoverso secondo quanto segue:

« L'OCM **Olio d'oliva** è stata recentemente oggetto di riforma. A seguito di tale riforma gli aiuti sono stati totalmente disaccoppiati, confluendo nel regime di pagamento unico e si è operata una trattenuta del 5% per i programmi di attività delle organizzazioni di operatori.

[omissis...]

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura. ».

### **Implicazioni delle modifiche sulla misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole**

In conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR si richiede di modificare il testo del paragrafo 6 ' limitazioni ed esclusioni', ultime tre alinee, secondo quanto segue:

- Per il settore viti-vinicolo il sostegno non è concesso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in quanto tali interventi sono previsti nell'ambito del Reg. (CE) 1493/1999.
- Per il settore apistico il sostegno non è concesso per l'acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; autocarri per l'esercizio del nomadismo. Tali interventi sono finanziati nell'ambito dei programmi regionali in attuazione del Reg. (CE) 797/2004.

Si chiede inoltre di modificare il paragrafo 5.3.1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 12 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli

previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM olio di oliva, ultimo capoverso, secondo quanto segue:

«**OCM Olio d'oliva:** Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

[omissis...]

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

### **Implicazioni delle modifiche sulla misura 123 – Ammodernamento delle aziende agricole. Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**

In conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR, si richiede di modificare il testo del paragrafo 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Al sottoparagrafo «6.1.3 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso» secondo quanto segue:

11. Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva degli impianti.

al sottoparagrafo 6.1.8 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM olio di oliva, ultimo capoverso, secondo quanto segue:

«**OCM Olio d'oliva:** Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR

[omissis...]

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

#### **A) Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e l'OCM olio di oliva**

La modifica produce una notevole semplificazione nella fase di attuazione del PSR ed inoltre consente:

- un maggiore orientamento delle produzioni al mercato, a fronte di un crescente interesse per le produzioni di qualità (soprattutto DOP e IGP), per le quali la Toscana risulta particolarmente vocata;
- l'incentivazione di una produzione per la quale in Toscana vi è un forte fabbisogno di nuovi investimenti, anche al fine di migliorare la redditività, attualmente scarsa;
- un miglioramento dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'olivicoltura (particolarmente importante in Toscana), evitando il rischio di estirpazione degli oliveti

situati nelle zone collinari più difficili al fine di conseguire il finanziamento di nuovi impianti nelle zone pianeggianti più favorite.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Tutte le modifiche proposte con la presente scheda di modifica sono coerenti con i contenuti e le strategie del Piano Strategico Nazionale (capitolo 5.3 "Coerenza e complementarietà").

URL presso cui controllare il testo del PSR in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

▪ **Modifiche e integrazioni ai tassi di contribuzione delle misure:**

- 121 – Ammodernamento delle aziende agricole**
- 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste**
- Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**
- Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali**
- 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**
- 221 - Imboschimento di terreni agricoli**
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole**
- 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi**
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi**
- 311- Diversificazione verso attività non agricole**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche alle misure 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste; Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali; 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; 221 - Imboschimento di terreni agricoli; 223 – Imboschimento di superfici non agricole; 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi; 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi; 311 - Diversificazione verso attività non agricole sono dettate dalla richiesta avanzata in sede di Comitato di Sorveglianza del 25/01/2008 di evidenziare i reali tassi di contribuzione applicati per le misure a sostegno degli investimenti.

**4. Descrizione delle modifiche proposte**

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.1« Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI DI INTERVENTO	Tassi di contribuzione			
	% di contribuzione	% di maggiorazione e per giovani agricoltori	% di maggiorazione e per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nei settori	30	10	10	0

della trasformazione e commercializzazione				
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Acquisto di trattrici	20	10	10	0

*\*Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse') ».*

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.2 «Migliore valorizzazione economica delle foreste», punto 8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammissibile. L'intensità dell'aiuto è elevata al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3« Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, sottoparagrafo 6.1.6. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente

	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
Tipologie di investimenti previste dal P.S.R.	Imprese che occupano fino a 250 persone o un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b) investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2 spese generali di cui al paragrafo 5.2.8	<b>30</b>	<b>15</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	<b>20</b>	<b>10</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c)	<b>40</b>	<b>20</b>

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06).»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3« Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, punto 6.2.5 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.3.2 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente per un periodo massimo di 5 anni, ed è pari al 70% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione ai sistemi di qualità elencati al punto 4.1.

L'importo del contributo annuo massimo concedibile per azienda è pari 3000 euro.

Il sostegno viene concesso sulla base dei costi fissi di certificazione realmente sostenuti.»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.1«Imboschimento di terreni agricoli» punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», secondo quanto segue:

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a)** nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
- (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
  - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
  - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari a:

Tabella n.1

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

- b)** nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).
- c)** nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

[omissis...]

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.3 «Imboschimento di superfici non agricole» punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei

premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», primo e secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile. (vedi tabella n.1)

Se l'intervento è eseguito su terreni agricoli incolti è concedibile un premio annuale per ettaro per l'esecuzione delle cure colturali per un importo pari al 70% del costo totale ammissibile e per un periodo di 5 anni (vedi tabella n.1).»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.6 «Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi», punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione », secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi » punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», primo e secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, pari al 100% del costo totale ammissibile».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.1 «Diversificazione verso attività non agricole», punto 8a «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», primo e secondo capoverso. secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni.

L'intensità dell'aiuto è elevata ed è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.

[Omissis...]

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.1 «Diversificazione verso attività non agricole», punto 8b «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», primo e secondo capoverso. secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>2</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

---

<sup>2</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

L'intensità dell'aiuto è elevata ed è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessuno

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Tutte le modifiche proposte con la presente scheda di modifica sono coerenti con i contenuti e le strategie del Piano Strategico Nazionale (capitolo 5.3 "Coerenza e complementarità").

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure.

## **8. Comitato di Sorveglianza**

la Regione ha presentato al CdS un testo relativo alle modifiche sopraindicate per mezzo della procedura scritta iniziata in data 25/07/2008 e terminata in data 8/08/2008.

La Regione ha quindi operato le opportune modifiche ed integrazioni tenuto conto delle osservazioni del CdS.